

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

Premesso che:

- in data 10/12/2018 è stata sottoscritta l' ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia, relativo, ai criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2018;
- Il Presidente della Provincia di Perugia con propria deliberazione n.242 in data 13/12/2018, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI subordinatamente all'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- il collegio dei revisori in data 17/12/2018, come da verbale n.64, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001) nonché sull'ipotesi di C.C.D.I.;

In data 19/12/2018 nella sede della Provincia di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott. Francesco Grilli (Segretario Generale) - Presidente

Dott. Danilo Montagano (Direttore del Settore Amministrativo Area Vasta)

Dott.ssa Anna Maria Santocchia (Dirigente del Servizio Sviluppo Risorse Umane)

R.S.U. ,

Organizzazioni sindacali territoriali :

- Per la CGIL FP : Angelo Scatena
- Per la CISL FPS : Massimiliano Speranzini
- Per la UIL FPL : Stefano Cotani

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia all'interno del quale sono definite anche le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2018.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower right portion of the page. Some are more legible than others, but they appear to be the signatures of the representatives mentioned in the text above, such as Francesco Grilli, Danilo Montagano, Anna Maria Santocchia, and the representatives of the unions (CGIL, CISL, UIL).

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

Premesso che:

- in data 19/12/2018 nella sede della Provincia di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott. Francesco Grilli (Segretario Generale) - Presidente

Dott. Danilo Montagano (Direttore del Settore Amministrativo Area Vasta)

Dott.ssa Anna Maria Santocchia (Dirigente del Servizio Sviluppo Risorse Umane)

R.S.U.,

Organizzazioni sindacali territoriali :

- Per la CGIL FP : _____

- Per la CISL FPS : _____

- Per la UIL FPL : _____

Le parti danno atto :

- che in data 29/12/2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo decentrato della Provincia di Perugia;

- che il precitato CCID ha validità dal momento della stipula fino al 31/12/2018, salvo gli istituti per i quali è specificatamente indicata una validità diversa, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCID.

- che nel medesimo CCDI è stato altresì previsto che in caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, gli istituti non modificati dallo stesso, rimangono in vigore fino alla stipula del successivo CCID. Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate con cadenza annuale.

Tutto ciò premesso le parti convengono :

- sull'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI relativo alla destinazione delle risorse rimesse alla contrattazione decentrata, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

- in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 12/2/2018, le parti convengono, altresì, di avviare entro il prossimo mese di gennaio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021, che per la destinazione delle risorse avrà validità annuale, cui è rinviata la disciplina e il finanziamento dei nuovi istituti contrattuali.

- le parti si impegnano a concludere le trattative e a sottoscrivere l'ipotesi di CCDI di cui al precedente punto entro il mese di Marzo 2019;



- al fine di mantenere l'allineamento tra contratto triennale di cui al comma 2 e contratto integrativo, le parti convengono di applicare il relativo CCDI sottoscritto il 29/12/2015 anche al presente anno 2018, prorogando di un ulteriore anno la sua efficacia.

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia all'interno del quale sono definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2018



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

Articolo 1 Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso la Provincia di Perugia ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi della Provincia di Perugia sottoscritti in data 29 dicembre 2015 e seguenti con l'unica eccezione dell'indennità condizioni di lavoro riferita alle attività disagiate e al risultato delle posizioni organizzative che viene ridisciplinata con il precedente CCDI.

3. Relativamente alle modalità di determinazione e assegnazione dei premi riferiti alla performance organizzativa e individuale le parti si rifanno a quanto stabilito con la metodologia adottata dall'Ente con atto del Presidente n.180 del 16/10/2018.

Articolo 2 Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate delle aree

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dalla Provincia di Perugia ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2018, al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti, per come evidenziato nell'allegato prospetto.

2. Il fondo disponibile di cui al comma 1 è destinato ai seguenti utilizzi:


a) Indennità condizioni di lavoro - personale del MdL : € 6.500,00

b) Indennità condizioni di lavoro – disagio, rischio, maneggio valori - personale dell'Ente - € 72.000,00

c) Risorse destinate all'integrazione del fondo per le posizioni organizzative ai fini della necessaria al raggiungimento della quota minima (15%) di risorse da destinare all'indennità di risultato e fermo restando l'importo destinato alle retribuzioni di posizione € 13.763,85

d) Remunerazione della performance individuale : 756.559,26

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono portate ad incremento della somma di cui alla lettera c) del medesimo comma.



Articolo 3 – Posizioni organizzative

1. Con riferimento all'indennità di risultato di ciascun incaricato le parti danno atto che il valore massimo della stessa corrisponde ad una percentuale del valore economico della retribuzione di posizione, determinata sulla base del rapporto tra la consistenza del fondo e il valore complessivo delle retribuzioni di posizione attribuite. La predetta percentuale subisce variazioni in funzione della variazione della consistenza del fondo medesimo.
2. La predetta retribuzione di risultato verrà erogata, contestualmente al riconoscimento della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, al verificarsi dell'esito positivo del monitoraggio degli obiettivi di Peg e sulla base delle risultanze della metodologia adottata dall'Ente.

Art. 4 – Indennità di condizioni di lavoro

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio valori.
2. Le parti concordano che i compensi riferiti all'indennità di condizioni di lavoro sono attribuiti come segue :

- indennità di rischio e maneggio valori : si confermano le disposizioni contenute nel CCDI per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017;
- esercizio di attività disagiate :

Le attività per le quali può essere riconosciuta l'indennità condizioni di lavoro è determinata con riferimento a :

a) **disagio** connesso ad una particolare articolazione dell'orario, alternata tra mattino e pomeriggio, non riconducibile all'attività in turno, che prevede orari di ingresso ed uscita differenziati da quelli del restante personale dell'Ente, anche ai fini della copertura delle esigenze di apertura e chiusura delle sedi relativamente ai servizi di portierato e guardiania delle sedi di Piazza Italia e Via Palermo. L'indennità è corrisposta per cinque giorni/settimana, al netto delle assenze a qualsiasi titolo registrate e al ricorrere delle condizioni di particolare disagio della prestazione oraria articolata in modo diverso dalla generalità del personale dipendente della Provincia funzionali alla copertura delle esigenze del servizio stabiliti da parte del Dirigente Responsabile.

Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente capoverso ed è determinata in € 5,50 giornalieri.

b) disagio connesso ad una particolare articolazione dell'orario derivante dalle necessità proprie della funzione di autista svolta dal personale della polizia provinciale a ciò deputato. Tale indennità è corrisposta al netto delle assenze a qualsiasi titolo registrate ed è determinata in € 5,50 giornalieri.

L'indennità di cui alle precedenti lettere a) e b) è incompatibile e non cumulabile con l'indennità di turno.

Art. 5 – Cumulo degli incentivi

In caso di incentivi relativi ad attività e prestazioni derivanti da specifiche norme di legge, a qualsiasi titolo percepiti, si applicano le seguenti disposizioni :

a) qualora i compensi liquidati nell'anno siano inferiori o pari a € 8.000,00 non si applica alcuna decurtazione alla quota di premio spettante;



b) qualora i compensi liquidati nell'anno siano superiori a € 8.000,00 si applica una decurtazione della quota di premio spettante secondo un metodo lineare per il quale al raggiungimento dell'importo di 10.000,00 di incentivi nell'anno la quota di premio spettante è pari a zero. L'importo da decurtare verrà calcolato in modo progressivo secondo la seguente formula :

100% dell'importo del premio spettante diviso per la differenza tra € 8.000,00 e l'importo massimo come sopra determinato

Il risultato verrà moltiplicato per il valore di incentivo percepito che supera la soglia di € 8.000,00 determinando così l'importo della decurtazione da operare.

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche alla retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa e alta professionalità secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali non essendo più previsto un limite minimo calcolato individualmente, ma al pari del personale dirigenziale, un limite minimo complessivo a livello di fondo.

Art. 6 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto in questo contratto collettivo di ente si fa rinvio al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Autonomie Locali e alle disposizioni contenuti nei CCDI in vigore.

Le decurtazioni del trattamento accessorio distribuito con il presente CCDI derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art.71 della Legge 133/2008 costituiscono economia di bilancio per espressa previsione normativa. Le decurtazioni operate in applicazione del comma 5 dell'art.71 della medesima legge sono riassegnate al fondo dell'anno successivo e destinate al finanziamento della parte variabile.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA :


IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott. Francesco GRILLI



IL DIRETTORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA

- Dott. Danilo MONTAGANO



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

- Dott.ssa Anna Maria SANTOCCHIA



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Dott. Alberto Orvietani



LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE :



- RSU

Francesca Fido *Anna* *Andrea*
Luca *Giuseppe* *Anna*

- CGIL FP _____

- CISL FP _____

- UIL F.P.L. _____

- C.S.A. _____

- D.I.C.C.A.P. _____

4

APPENDICE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO AL PERSONALE IN AVVALIMENTO ALLA REGIONE DELL'UMBRIA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DETERMINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2018

PREMESSA

La legge n.56 del 7 aprile 2014 all'articolo 1, comma 89, dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui all'articolo 85, tra le quali rientrano funzioni e compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra Governo e Regioni, stipulato in conferenza unificata del 11 settembre 2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge n.183 del 2014 e dai decreti legislativi attuativi;

VISTA la legge regionale dell'Umbria n. 10 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative" che prevede, tra l'altro:

- la ricollocazione presso la Regione Umbria, tra le altre funzioni previste al punto 1) dell'allegato A della legge, oggi esercitate dalla Provincia, delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro da esercitare secondo le leggi statali e regionali di settore;

RICHIAMATO il d.l.gs 150/2015 ed in particolare gli articoli 11 e 18 che definiscono funzioni e compiti di competenza regionale in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, prevedendo, in particolare, che le Regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;

DATO ATTO che :

- in data 24.12.2015, è stata sottoscritta tra Regione Umbria e Provincia di Perugia la convenzione per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, la quale prevede all'articolo 2 che la Regione impieghi mediante avvalimento le strutture della Provincia deputate alle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego, mentre all'articolo 3 individua il contingente del personale delle strutture in avvalimento;

- in esito alla convenzione sottoscritta in data 24.12.2015, come successivamente prorogata per tutto l'anno 2017, il personale della Provincia di Perugia adibito alla gestione delle funzioni relative al mercato del lavoro e alle politiche attive del lavoro opera dal 1.1.2016 in avvalimento a favore della Regione dell'Umbria fino al 31 dicembre 2017, salvo ulteriore proroga;

CONSIDERATO che l'istituto dell'avvalimento comporta il permanere del rapporto di lavoro in capo alla Provincia di Perugia, il potere datoriale ed organizzativo è esercitato dai dirigenti provenienti dalla Provincia di Perugia, utilizzati dalla Regione in assegnazione diretta e responsabili delle due Unità organizzative temporanee sotto indicate:

- U.O.T. Servizi per l'Impiego e l'Accompagnamento al Lavoro delle Persone con sede in Perugia: dirigente dott. Riccardo Pompili

- U.O.T. Servizi per l'Impiego e Servizi alle Imprese per l'Occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99 con sede in Terni: dirigente dott.ssa Stefania Gatti;



VISTA la nota PEC del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del personale della Regione Umbria, Ing. Stefano Guerrini, del 28.07.2016, prot. n. 0159528, assunta al prot. n. 51658 del 29.07.2016, con la quale vengono trasmessi alle Province di Perugia e di Terni i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 812 del 18/07/2016 avente ad oggetto: *"Gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Modalità di organizzazione delle strutture regionali"*.

- Determinazione direttoriale n. 7004 del 28/07/2016, avente ad oggetto: *"Articolazione delle strutture di secondo livello delle Unità organizzative temporanee "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" - sede Perugia e "Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99" - Sede Terni"*.

RILEVATO che nella stessa DGR 812/2016 è previsto un percorso per l'istituzione delle posizioni organizzative e la nomina degli incaricati, nelle funzioni di gestione dei Centri per l'Impiego e le politiche attive del lavoro, da attuare con le Province di Perugia e Terni così articolato:

- a) richiesta da parte della Regione, a ciascuna Provincia, del numero delle posizioni organizzative da istituire;
- b) adesione alla proposta formulata da parte di ogni Amministrazione provinciale per le posizioni individuate e conseguentemente l'avvio del percorso di confronto sindacale previsto dalle normative vigenti;
- c) attribuzione della pesatura ai fini della corresponsione del trattamento economico, nonché l'attivazione delle procedure di selezione, con le metodologie applicate, da ciascuna Amministrazione provinciale;
- d) trasmissione delle manifestazioni di interesse ai due Dirigenti delle Unità Organizzative Temporanee;
- e) invio della risultanze della verifica delle proposte da parte dei due dirigenti delle UOT di riferimento, validate dal direttore della Direzione Attività produttive, circa l'attribuzione delle posizioni organizzative cui farà seguito l'incarico formale da parte delle due province.;

DATO ATTO che con la Determinazione direttoriale n. 7004/2016 viene stabilita l'articolazione delle posizioni organizzative gestionali con relativa declaratoria, necessaria per lo svolgimento della gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro così come risulta nell'allegato A) alla determinazione stessa, con la ripartizione territoriale prevista nell'allegato B) alla medesima determinazione;

VISTA la successiva nota del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione, inviata a mezzo Pec in data 29/11/2016, con la quale si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n.1324 del 21/11/2016 ad oggetto "Emergenza sisma 24 agosto 2016 e ss Soluzione temporanea per la Gestione del Centro per l'Impiego di Foligno" si è disposto, nello specifico, che la ripartizione territoriale delle posizioni organizzative afferente le due Unità Organizzative Temporanee prevede un'assegnazione di n.7 posizioni alla Provincia di Perugia, anziché 6 come previsto dagli atti precedenti;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia in data 7/12/2016 con cui si è preso atto delle disposizioni organizzative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 18/7/2016 e nella Determinazione direttoriale n. 7004 del 28/07/2016, come successivamente integrate con DGR 1324 del 21/11/2016 secondo quanto comunicato con nota Pec del 29/11/2016



del Direttore della Direzione Regionale Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione, in materia di gestione dei Servizi per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro;

TENUTO CONTO che il percorso amministrativo relativo all'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, secondo lo schema proposto dalla Regione dell'Umbria, si è concluso nel corso del 2017 con attribuzione degli incarichi fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga, e che gli stessi sono finanziati a carico delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata destinato al personale in avvalimento presso la Regione dell'Umbria relativo all'anno 2017;

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge 205/2017 (commi 793 e seguenti);

DATO ATTO CHE con nota pec prot.n. 274799 del 28/12/2017 il Direttore della Direzione Regionale attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione della Regione dell'Umbria, Dott.Luigi Rossetti, ha provveduto a comunicare quanto segue :

a) la Giunta Regionale dell'Umbria con deliberazione n.1566 in data 28/12/2017, in corso di esecutività, ha disposto, nelle more dell'approvazione degli schemi di convenzione da parte della Conferenza Unificata, così come previsto dall'articolo 1 comma 799 della Legge di bilancio 2018 approvata in data 23/12/2017, al fine di dare continuità ai servizi, l'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2018, della convenzione sottoscritta in data 24 dicembre 2015 con la Provincia di Perugia per l'annualità 2016 per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, già prorogata fino al 31/12/2017 con deliberazione del 29/12/2016;

b) la convenzione si intende prorogata mediante sottoscrizione di apposite appendici allegare al citato atto della Regione dell'Umbria, prevedendo che la stipula di nuove convenzioni qualora lo schema approvato differisca in maniera sostanziale da quello allegato agli atti adottati in via transitoria;

c) l'integrale copertura delle spese di cui alla citata appendice di convenzione, sulla base delle stime applicando i criteri di riparto utilizzati nel triennio precedente, è garantita dai trasferimenti del MLPS e, qualora necessario, dalla Regione dell'Umbria mediante ricorso alle risorse del POR FSE 2014-2020;

RICHIAMATA la deliberazione n.271 del 28.12.2017 ad oggetto "Proroga al 30 giugno 2018 della Convenzione tra Regione dell'Umbria e Provincia di Perugia ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS di cui all'art.11 del D.lgs. 150 del 2015";

PRESO ATTO CHE solo con decorrenza dal 30/6/2018, a seguito di quanto disciplinato dall'articolo 49 della Legge Regionale n.1/2018, con DGR 713 del 25/6/2018 si è disposto il trasferimento del personale precedentemente assegnato in avvalimento alla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni relative al Mercato del Lavoro e alle Politiche Attive del Lavoro;

Tenuto conto che nei vari tavoli istituzionali al fine di definire gli obblighi delle parti in materia di disciplina del trattamento accessorio del personale che operava in avvalimento presso la Regione dell'Umbria si è concordato che la costituzione del fondo per il personale interessato fosse comunque operata dalle Amministrazioni Provinciali e che la successiva ripartizione fosse sottoposta alla contrattazione decentrata dell'Ente che mantiene la titolarità del rapporto di lavoro;



Che tale scelta comporta la necessità di definire un percorso che si colloca al di fuori delle ordinarie procedure seguite per il personale in comando presso altro Ente il cui trattamento accessorio è definito dall'Ente presso cui lo stesso presta servizio, pur tenendo conto che il personale in avvalimento presso la Regione per l'esercizio delle funzioni relative al Mercato del Lavoro non rientra nei ruoli organici di questa Provincia per l'esercizio delle funzioni fondamentali alla stessa demandate dalle norme vigenti.

Tutto ciò premesso, le parti danno atto che il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina le modalità di ripartizione del Fondo per la contrattazione decentrata – anno 2018 – destinato a tutto il personale dell'Ente compreso quello che opera in avvalimento presso la Regione dell'Umbria per la gestione delle funzioni relative al Mercato del Lavoro. Per la parte normativa al predetto personale continua ad applicarsi la disciplina stabilita dai CCNL di lavoro, nonché dai CCDI stipulati per il personale della Provincia di Perugia.

Le risorse relative sono finanziate a carico del Fondo di cui all'allegato "a" al presente CCDI ricostituito in forma unitaria per tutto il personale dipendente dell'Ente;

Le parti approvano e sottoscrivono la presente appendice per quanto non espressamente previsto nel CCDI sopra riportato :

Art. 1 - Posizioni Organizzative

Per l'anno 2018, tenuto conto dell'intervenuta proroga della convenzione siglata con la Regione dell'Umbria e, quindi, del mantenimento dello status quo in ordine alla gestione dei Servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro fino al 30/6/2018, il costo delle posizioni organizzative sarà finanziato per il periodo 1/1/2018-30/6/2018 nell'ambito delle risorse destinate al fondo di cui all'allegato "a" al presente contratto per come evidenziato nel medesimo prospetto e andrà a ridurre la somma destinata alla produttività collettiva.

Art. 2 - Criteri per l'assegnazione delle risorse per la performance

Fermo restando quanto già previsto per il personale della Provincia di Perugia adibito alle funzioni fondamentali al personale in avvalimento è garantito lo stesso premio massimo individuale individuato per il restante personale dell'Ente, nell'ambito delle risorse complessivamente destinante a tale istituto nel fondo generale e calcolato pro-quota per il periodo 1/1/2018-30/6/2018.

Data la specifica posizione del personale in avvalimento alla Regione dell'Umbria la valutazione del personale ai fini dell'apporto reso al raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza è operato dai Dirigenti della Regione dell'Umbria preposti alle U.O.T. relative ai Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro cui il personale è assegnato.

Art. 3 - Performance del personale a tempo determinato in avvalimento presso la Regione dell'Umbria

Al personale a tempo determinato assunto per le esigenze del Mercato del Lavoro, nei limiti della disponibilità delle risorse previste nella convenzione siglata tra la Regione dell'Umbria e la



Provincia di Perugia in data 21/12/2015, per il 2018, relativamente al periodo compreso tra il 1/1/2018 ed il 30/6/2018, verrà attribuito un premio di produttività determinato con le medesime modalità previste per il personale a tempo indeterminato. Il premio massimo individuale è calcolato in misura pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato di pari inquadramento contrattuale ed è riproporzionato al minor periodo compreso fra il 1/1/2018 ed il 30/6/2018. Il premio è, in ogni caso, attribuito previa valutazione positiva operata mediante la metodologia vigente per il restante personale dell'Ente dal Dirigente Regionale competente.

Art. 4 – Indennità condizioni di lavoro

Le parti concordano di destinare, per l'anno 2018, al finanziamento delle indennità di cui all'oggetto, la quota di Fondo quale risulta nel prospetto allegato "A" al presente CCDI per farne parte integrante e sostanziale, a sua volta ricompresa nello stanziamento complessivo del fondo allegato..

L'indennità condizioni di lavoro viene riconosciuta, limitatamente al periodo dal 1/1/2018 al 29/6/2018 (qualora ricorrano le verificate condizioni sotto riportate), ai dipendenti appartenenti alle categorie A-B e C che svolgano attività particolarmente disagiate differenziate, per la loro particolare natura, da quelle rese dalla generalità dei dipendenti dell'Ente. L'indennità di cui trattasi, al ricorrere delle condizioni sotto riportate, è attribuita anche al personale assunto a tempo determinato nei limiti della disponibilità delle risorse previste dalla convenzione in data 21/12/2015 come successivamente integrate con nota della Direzione Regionale delle Attività produttive Lavoro, Formazione e Istruzione in data 12/12/2016.

Sono considerate prestazioni di lavoro che comportano disagio quelle che :

rendono necessaria, al fine di erogare un servizio ottimale, una elevata soglia di attenzione e concentrazione degli operatori in attività di relazione con il pubblico effettuate attraverso continue e significative operazioni di sportello;

sono organizzate in modo da non consentire al personale impiegato l'autonoma gestione dei ritmi di lavoro o da prevedere un'alternanza della tipologia dell'orario di lavoro, non remunerata con indennità di turno.

Le prestazioni di lavoro in attività che prevedano una significativa fase di relazione con il pubblico esterno comportano disagio quando siano organizzate con sportelli od uffici aperti al pubblico.

L' indennità è determinata in euro 330,00 annui lordi, da riproporzionarsi al minor periodo compreso fra il 1/1/2018 ed il 29/6/2018 in € 165,00, non sono cumulabili con altre indennità quali quella di turno o reperibilità, sono rapportate al servizio prestato (full time o part time), l'indennità non è dovuta per i periodi di assenza maturati a qualsiasi titolo.

L'indennità di cui sopra è corrisposta annualmente.

L'individuazione del personale avente titolo all' indennità è rimessa alla valutazione dei Dirigenti della Regione dell'Umbria preposti alle U.O.T. relative ai Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro in cui siano state istituite strutture adibite alle sopracitate attività, secondo il generale principio per il quale il personale avente diritto deve essere adibito in via continuativa a tali attività e quindi per almeno il 70% delle giornate lavorative annuali.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA :

IL SEGRETARIO GENERALE - Presidente

- Dott. Francesco GRILLI





IL DIRETTORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA

- Dott. Danilo MONTAGANO



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

- Dott.ssa Anna Maria SANTOCCHIA




IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Dott. Alberto Orvietani



LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE :

- RSU



- CGIL FP

- CISL FP

- UIL F.P.L.

- C.S.A.



DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS

Le OO.SS. Prendono atto che l'Amministrazione non ha dato la disponibilità ad inserire ulteriori risorse nel fondo per una giusta valorizzazione del personale. Inoltre sottolineano la necessità di aprire una nuova fase di relazioni sindacali che mettano al centro una vera e giusta, articolata valorizzazione del personale, dopo le pseudo riforme istituzionali che hanno già fortemente penalizzato i dipendenti dell'Ente, i quali saranno chiamati a maggiori responsabilità e carichi di lavoro, anche a fronte del blocco del turnover e dei futuri pensionamenti.

F.to le OO.SS : FP-CGIL , FP-CISL , FP-UIL

DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Preso atto della dichiarazione a verbale delle OO.SS. nella quale si esprimono le motivazioni della mancata sottoscrizione dell'accordo ponte riferito alla destinazione delle risorse rimesse alla contrattazione decentrata per l'anno 2018, l'Amministrazione Provinciale intende sottolineare quanto segue :

- la determinazione della consistenza del fondo segue rigidamente i principi e le norme espresse dal contratto stesso e dalla legislazione vigente;
- tale rigidità è in gran parte connessa al rispetto dei limiti alla contrattazione decentrata dall'articolo 23 del d.lgs 75/2017 che impongono di contenere la consistenza del fondo 2018 nei limiti del fondo 2016 a normativa invariata;
- il trasferimento di funzioni e del connesso personale dell'Ente, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, dal parere reso dalla Corte dei Conti Umbria e dalle circolari emanate dalla Funzione Pubblica nel merito, comporta una riduzione proporzionale del fondo disponibile;
- non si tratta, pertanto, di una indisponibilità dell'Amministrazione ad accogliere le richieste sindacali tendenti ad ampliare le dotazioni del fondo e conseguentemente a porre in atto misure di incentivazione del personale, ma di impossibilità oggettiva derivante dal quadro normativo di riferimento.
- peraltro una costituzione del fondo non conforme alle norme, secondo giurisprudenza costante, imporrebbe la ripetizione a carico del personale delle somme indebitamente erogate, ponendo così a rischio di recupero quanto, eventualmente, corrisposto al personale dell'Ente.

Il Consigliere Erika Borghesi, delegata dal Presidente per l'attività di collaborazione nella materia delle politiche di gestione delle risorse umane, si farà carico di proporre al Presidente della Provincia di Perugia l'adozione di iniziative di carattere politico, con il coinvolgimento dell'U.P.I., tendenti a far sì che :

- a) come già previsto per le Regioni e le Città Metropolitane, anche per la Province sia possibile incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto 75/2017, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 67 del CCNL 21/5/2018.
- b) venga consentito, con apposito intervento normativo, di escludere la componente degli aumenti contrattuali dalla determinazione della spesa di personale a regime da porre a confronto con la spesa di cui al comma 421 della Legge 190/2014, al fine di consentire una reale e necessario ripristino delle capacità assunzionali delle province.

F.TO : LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA



FONDO RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE ART. 67 C.C.N.L. 21-5-2018		al 1-1-2018						
RISORSE STABILI								
ART. 67 COMMA 1								
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.								
RISORSE DECENTRATE STABILI RELATIVE ALL' ANNO 2017 CERTIFICATE DAL COLLEGIO DEI REVISORI		2.510.242,27						
A DEDURRE RISORSE DESTINATE ALLE P.O.		-254.985,34						
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO CHE RESTA CONFERMATO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI		2.255.256,93						
ART. 67 COMMA 2								
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato								
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2016 e a valere dall'anno 2019;								
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.		31.471,70						
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;								
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;								
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente; nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017, le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;								
f) tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;								
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziata;								
h) delle risorse stanziata dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).								
TOTALE RISORSE STABILI		2.286.728,63						
RISORSE VARIABILI								
ART. 67 COMMA 3								
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:								
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;								
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;								
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;								
AVVOCATURA		13.000,00						
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al rate di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;								
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;								
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;								
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;								
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziata dagli enti ai sensi del comma 4;								
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziata dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);								
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziata in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 6 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa prevista e nel rispetto di questi ultimi;								
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione in previsione della componente variabile dei fondi - inizialmente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.								
ART. 67 COMMA 4 (vedi comma 3 lettera h)								
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.								
ART. 68 COMMA 1 ultimo periodo (residuo anno precedente)								
NON DISPONIBILE		38.270,40						
DISPONIBILE		19.268,93						
TOTALE FONDO 2018		2.357.267,96						
RECUPERO RATEIZZATO SENTENZA ANAS		-20.990,96						
RESIDUO NON DISPONIBILE		-38.270,40						
Totale riduzioni disponibili		-59.261,36						
TAGLIO MERCATO DEL LAVORO		-198.994,40						
RIDUZIONE PER RISPETTO LIMITE ART.23 D.LGS 75/2017		-2.382,28						
Totale riduzioni del fondo per disposizioni di legge		-260.638,04						
TOTALE RISORSE FONDO ANNO 2018		2.096.629,92						
Totale stimato degli utilizzi per ind comparto, prog ne orizzontale, indennità di funzione ex8°, indennità maneggio valori, compensi avvocatura, turni, rep. attività in giorno di riposo		-1.247.806,81						
TOTALE RISORSE FONDO ANNO 2018 DISPONIBILI		848.823,11						

	Utilizzi 2018	Utilizzi 2017	Utilizzi 2018 accordo ponte		
disagio area lavoro	6.319,50	12.639,62	6.500,00		
Rischio (stima con importi più alti)	48.000,00	37.567,09	38.000,00	63.967,20	su cid 72000
indennità condizioni lavoro (uscieri)	30.000,00		25.000,00		
indennità servizio esterno polizia provinciale	10.000,00		0,00		
Indennità maneggio valori	483,60	483,60	967,20		
Aumento stanziamento po per raggiungimento minimo risultato 15% del fondo	13.763,85		13.763,85		
Totale utilizzi	108.566,95	50.226,71	69.500,00		
Residuo performance	740.256,16	864.630,70			
Dal 2019 istituti previsti ma non finanziati nel 2018					
indennità specifiche responsabilità	10.000,00				
bonus eccellenze	12.000,00				
	unità	misura die	giorni anno	per n. unità	spesa annua
indennità condizioni lavoro (uscieri)	17,00	5,50	264,00	4.488,00	24.684,00
autista	1,00	5,50	264,00	264,00	1.452,00
se considero turno pagato fino ad aprile	18,00	5,50	176,00	3.168,00	17.424,00